

rito civile e religioso, osservate le rispettive
disposizioni legislative e canoniche, una prima
vogliono in virtù di quest'atto stabilire, per
e le condizioni, che regolar dovranno la loro
futura unione, dichiarando aver tutto di volere
adottare il regime dotale giusta come è pre-
scritto dal Codice Civile.

Ciò posto i suddetti coniugi Baronessa Di Lucia
e Alfonso Bartorici, questi tanto nel nome
proprio, che per la maritale autorizzazione,
volendo concorrere al buon decoro e sostegno del
suddetto futuro matrimonio, costituiscono in dote
alla nunata loro figlia Filippa Bartorici accettan-
te e per essa accettante, il predetto di lei futuro spo-
sato, tanti oggetti di francheria stimati da un punto
sotto d'accordo del valore di lire cinquecento su
espressa dichiarazione che la stessa ne produce
la vendita verso il medesimo futuro sposo,
il quale si dichiara debitore del prezzo dato e
attribuito ai suddetti oggetti di francheria,
che si riferiranno introdotti nella casa maritale
col fatto della celebrazione del prossimo matrimonio.
Inoltre il suddetto Alfonso Bartorici per la
causale anzidetta costituisce in dote alla stessa
sua figlia Filippa Bartorici accettante e per

134
essa accettante il predetto di lei futuro sposo, una
casa con tutti i suoi accessori e pertinenze, tutto
incluso e niente escluso, sita in Notera, Corso
Maggiore, confinante con casa del Dotto Nicolo
Caccarolo, con casa di Stabianina Nota e con il
detto corso, del valore agli effetti della tassa di
registro di lire trecento, nata nel catasto
fabbricati di Notera all'art. 1718 al nome di
Bartorici Alfonso fu Michele, confinante un
tempo con Giuseppe Scire, e Giuseppe Nota,
coll'imponibile di L. 50.

300
Della suddetta casa la comprante Filippa Bartorici
si avrà la proprietà e il di lei futuro sposo l'impat-
to ai sensi di legge dal giorno della celebrazione
del matrimonio, da tale giorno questi si
obbliga di pagare la francheria che si grava.
Egli si obbliga inoltre di amministrare da
buon padre di famiglia la superiore dote e
di farne la restituzione, quando ne sarà
il caso, nei modi di legge, per la futura
sposa, autorizzata come sopra, renunzia
all'ipoteca legale che le spetterebbe in garanzia
della sua dote e perciò le parti dispensano
un Notaro d'accondire liberandomi d'ogni
responsabilità.